

# LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

*Ruolo, responsabilità e sanzioni a carico del datore di lavoro*

# 1. Il ruolo del datore di lavoro

Dalla lettura del decreto 81/08, l'obbligo principale del datore di lavoro è (alla luce della nuova nozione di salute di cui all'art. 2, comma 1, lett o) di perseguire il benessere del lavoratore, svolgendo un complesso ruolo (in parte significativa descritto dall'art. 18) di direzione e di controllo in materia di sicurezza sul lavoro in azienda.

Egli è il garante principale individuato dalla normativa.

Considerando i principali compiti evidenziati dal legislatore nel Titolo I del decreto n. 81/2008, il ruolo comprende una serie di attività obbligatorie:

- organizzare la struttura per la sicurezza;
- analizzare e valutare tutti i rischi programmando il piano per il miglioramento della sicurezza;
- gestire la sicurezza sul lavoro;
- sorvegliare le condotte aziendali in materia.

In particolare, il datore di lavoro, deve precisare la propria struttura organizzativa per la sicurezza, individuando i vari attori, tra i quali, soprattutto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli (eventuali) dirigenti della sicurezza, i preposti della sicurezza, gli addetti per l'emergenza e così via.

A proposito del dirigente della sicurezza, l'azione del datore di lavoro è decisiva nel "conformare" quel ruolo, utilizzando, congruamente rispetto alla specifica realtà di lavoro, la delega e tenendo presente, naturalmente, i limiti generali posti ad essa dall'art. 17 del decreto n. 81/2008 (compiti datoriali non delegabili).

Un profilo altrettanto importante del ruolo datoriale si realizza relativamente ai rischi aziendali in materia di salute.

In tal senso, le principali attività che il datore deve svolgere sono:

- individuare ed analizzare i rischi;
- in base alla gravità, graduare gli stessi;
- scegliere e misure (non solo fisiche ma, ad esempio, anche organizzative) che sono necessarie/utili;
- programmare l'implementazione di queste ultime;
- redigere il documento di sintesi;

A questo proposito il datore di lavoro per la sicurezza deve richiedere la collaborazione tecnica del Responsabile del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione), che continua ad essere, anche nel disegno organizzativo espresso dal decreto, il "braccio destro" tecnico del datore di lavoro.

Un tema di grande impatto ai fini del miglioramento della sicurezza riguarda l'apprendimento (nelle varianti, a seconda dei casi, della formazione, dell'informazione o dell'addestramento) che deve essere assicurato da parte del datore (operativamente, attraverso soggetti aziendali e non) ai lavoratori, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Si tratta di una parte strategica dell'azione del datore di lavoro e, peraltro, come purtroppo segnala l'attualità, essenziale per determinare una "svolta" efficace nelle prassi di sicurezza sul lavoro.

Di seguito un quadro sintetico che potrà essere maggiormente esplicativo:

## **Funzioni ed attività del datore di lavoro**

### Organizzazione

1. delegare i propri compiti ai dirigenti per la sicurezza;
2. individuare i preposti;
3. nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
4. designare in modo preventivo i lavoratori facenti parte della struttura operativa per la sicurezza (per prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza);
5. attribuire i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
6. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
7. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43.  
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

8. aggiornare delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o sulla base del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
9. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

## Valutazione

1. valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento contenente:
  - a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute;
  - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - c. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, che devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - d. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - e. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
2. elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (di cui all'art. 26, comma 3) in caso di appalto.

## Gestione

1. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
2. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
3. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
4. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
5. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
6. munire nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
7. convocare (nelle unità produttive con più di 15 lavoratori) la riunione periodica di cui all'art. 35.

### Formazione, informazione e addestramento

1. assicurare al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed al Medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati di cui al comma 1, lettera r, e a quelli relativi alle malattie professionali e ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
2. adempiere, in generale, agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori;
3. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
4. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di sintesi su analisi, valutazione dei rischi e definizione del programma di miglioramento;
5. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 (ad esempio relativamente alla designazione del RSPP e del Medico competente).

### Controllo costante

1. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
2. oltre alle altre frammentarie norme specifiche sono da considerare le interpretazioni giurisprudenziali che, pur emerse sotto la vigenza del D.Lgs. n. 626/1994, continuano efficacemente a individuare le attività datoriali in materia. In tal senso, ad esempio si consideri che:
  - a. nell'esercizio del suo potere di controllo, il datore di lavoro ha l'onere di fare cultura sul rispetto delle norme di sicurezza, e di svolgere una assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori riottosi (Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 1995);
  - b. è penalmente responsabile dell'infortunio occorso al dipendente il datore di lavoro che, senza dare disposizione al riguardo né incaricare un sostituto della dovuta sorveglianza, si allontana dall'azienda (Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 1995).

L'ulteriore normativa contenuta nei titoli I-XI del decreto n. 81/2008 individua un numero altissimo di compiti integrativi di quelli generali di cui all'art. 18.

Un esempio sono gli obblighi in materia di luoghi di lavoro, rispetto ai quali il datore deve assicurare che essi siano conformi ai requisiti di legge precisati all'art. 63, commi 1, 2 e 3.

Altro esempio concerne le attrezzature di lavoro rispetto alle quali egli ha il dovere di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. Relativamente ai videoterminali, infine, il datore è, invece, tenuto ad analizzare i posti di lavoro, in sede di

valutazione, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, alle conseguenze attinenti alla postura, all'affaticamento fisico/mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.